Il sottoscritto avv. Claudia Caradonna attesta la conformità del presente documento

Pubblicato il 23/06/2023

N.03266 2023 REG.PROV.CAU.

N. 07931/2023 REG.RIC.

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da

CLAUDIA CARADONNA

CN = CARADONNA CLAUDIA
C = IT

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7931 del 2023, proposto da ***OMISSIS***, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Concorsi e Contenzioso, non costituito in giudizio;

nei confronti

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;
- della determina di esclusione f.nr. 99/7-36 CC di prot. datata 22 marzo 2023, con la quale il Direttore Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso ha disposto l'esclusione del ricorrente dal "Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale" per mancanza del requisito di cui all'art. 635, comma 1, lettera g-bis) del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) e di cui all'art. 2, comma 4, lettera g) del bando di concorso;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 2, comma 4, lett g) del bando di concorso, nella parte in cui dispone che per tutte le riserve dei posti possono partecipare coloro che "non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi";
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 635, comma 1, lettera g-bis) del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), nella parte in cui prevede che per il reclutamento nelle Forze Armate occorre non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
- nonché degli eventuali ulteriori atti e verbali, anche promananti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, comunque lesivi dei diritti e degli

interessi del ricorrente;

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, per mancanza del requisito di cui all'art. 635, comma 1, lettera g-bis) del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codicedell'Ordinamento Militare) e di cui all'art. 2, comma 4, lettera g) del bando di concorso, in quanto “imputato nell'ambito del procedimento penale (***OMISSIS***) per " ***OMISSIS***, a seguito di appello della parte offesa, avverso la sentenza di assoluzione N. ***OMISSIS***, datata 16/12/2021, con procedimento tuttora pendente presso la Corte di Appello de L'Aquila, in attesa di fissazione della data di udienza»;

Considerato che, dalla documentazione versata in atti, la visibilità di tale imputazione è dipesa da un errore nella trasmigrazione del fascicolo penale alla

Corte d'Appello de L'Aquila, in quanto con sentenza n. ***OMISSIS*** del Tribunale di Pescara, depositata in cancelleria il 24/01/2022, il ricorrente era già stato assolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 530, comma 1, c.p.p. per non aver commesso il fatto e tale sentenza era divenuta irrevocabile (agli effetti penali) in data 1° maggio 2022 per mancata impugnazione del Pubblico Ministero;

Considerato, in particolare, che la nota del Tribunale di Pescara - Sezione Penale - del 20 aprile 2023, attestante l'irrevocabilità della sentenza di primo grado, afferma che *"la sentenza n.* ***OMISSIS*** *è stata impugnata dalla sola parte civile e che pertanto detta sentenza diveniva irrevocabile (agli effetti penali) in data 01/05/2022. Si attesta altresì che in data 07/05/2022 il fascicolo veniva inviato alla Corte d'Appello de L'Aquila, senza attestare l'irrevocabilità della sentenza e senza salvare la data di irrevocabilità della sentenza sul SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale). Ciò ha determinato l'erronea visibilità del processo n.* ***OMISSIS*** *RGT tra i carichi pendenti del Sig.* ***OMISSIS****.*";

Ritenuto, pertanto, che sussistono i prescritti requisiti per poter accogliere l'invocata misura cautelare, con sospensione del provvedimento impugnato ed ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale;

Considerato che con il medesimo ricorso introduttivo è stata impugnata anche la graduatoria finale di merito del concorso *de quo* ed è stata effettuata la notificazione ad un controinteressato;

Ritenuto che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza e del ricorso principale nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine

perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 25 ottobre 2023;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, dispone l'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale.

Dispone, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei termini e nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 25 ottobre 2023;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Alessandra Vallefuoco	**Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.